



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

C.A.P 05010 FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 839

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

In riferimento alla bruciatura delle stoppie ed i residui delle operazioni di potatura, a seguito delle segnalazioni ricevute, **si invitano i sigg.ri interessati dalla predetta attività a procedervi in orari tali da non arrecare disagio alle abitazioni limitrofe al luogo di bruciatura.**

In particolare, ricordando il testo dell'art. 59 T.U.L.P.S. a norma del quale «è vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento», **si invita a procedere a tali attività non oltre le ore 8:00 del mattino e dopo le ore 17:00, attuando, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare spiacevoli disagi alle abitazioni.**

Ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, R. D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così come introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 480/94, la contravvenzione a tali obblighi è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.

San Venanzo, lì 21.2.2015



Il Sindaco

(Marsilio Marinelli)